

**ACCORDO PER L'UTILIZZO GRATUITO DI LOCALI  
PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO  
ANNO 2025**

- Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità, che interviene ed agisce nel presente atto quale Segretario generale, in nome per conto della Comunità Valsugana e Tesino, con sede in Piazzetta Ceschi, n. 1 – Borgo Valsugana (TN), C.F. 90014590229 e P. IVA 02189180223, di seguito indicata come “Comunità”;
- Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede del CINFORMI, che interviene ed agisce nel presente atto in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Solidarietà sociale della Provincia Autonoma di Trento, da cui dipende il Centro informativo per l'immigrazione (CINFORMI), con sede in Via Lunelli, n. 4 - Trento, C.F. e P.IVA 00337460224, in seguito denominato “CINFORMI”;

premessi che:

- la Comunità ha la piena e completa disponibilità dei locali siti in Borgo Valsugana, Piazzetta Ceschi n. 1, che utilizza quale sede e luogo di esercizio della propria attività;
- il CINFORMI ha la necessità di disporre di un locale, con cadenza settimanale, per lo svolgimento della propria attività di sportello territoriale aperto ai cittadini interessati al tema dell'immigrazione;
- il Presidente della Comunità, con decreto n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, ha decretato di concedere al CINFORMI della Provincia Autonoma di Trento, a titolo gratuito e fino al 31 dicembre 2025, un locale posto al piano terra della sede della Comunità, individuato nella “Sala videoconferenza”, salvo diversa individuazione di altro locale idoneo all'attività del CINFORMI;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti concordano quanto segue:

La Comunità Valsugana e Tesino e il CINFORMI (Centro informativo per l'immigrazione) della Provincia Autonoma di Trento sottoscrivono il presente accordo fino al 31 dicembre 2025.

**Art. 1**

**Scopo ed oggetto della convenzione**

La Comunità Valsugana e Tesino, nell'interesse dei cittadini del territorio, mette a disposizione a favore del CINFORMI ed a titolo gratuito un locale idoneo ad essere adibito ad ufficio, individuato presso lo stabile, nella “Sala videoconferenza”, posta al piano terra della sede della Comunità in Piazzetta Ceschi n. 1 a Borgo Valsugana, con riserva da parte della Comunità di modificare la collocazione del medesimo, in caso di utilizzo diretto da parte della Comunità, per l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che si rendessero necessari o individuazione di altro locale idoneo all'attività del CINFORMI.

Il personale e le attrezzature necessari per svolgere al pubblico le attività di sportello del CINFORMI, saranno forniti dal medesimo.

Il CINFORMI si impegna ad utilizzare il locale individuato con la dovuta diligenza, esclusivamente per fornire - tramite il proprio personale, che sarà assegnato alla gestione del servizio presso il locale della sede della Comunità – le attività di sportello informativo territoriale aperto ai cittadini interessati al tema immigrazione, con cadenza settimanale (il lunedì) dalle ore 8.30 alle 12.30.

**Il CINFORMI inoltre si impegna a:**

- non destinare il locale a scopi differenti da quelli indicati nel presente articolo;
- conservare e custodire il locale con la dovuta diligenza, con il divieto di effettuare qualsiasi genere di intervento che comporti variazioni dello stato degli immobili, porte, finestre, infissi, mobili, ecc. e del materiale del locale senza previa autorizzazione della Comunità;
- non utilizzare materiale pericoloso che possa danneggiare la struttura, i mobili o le attrezzature;
- non asportare, anche se solo temporaneamente, dal locale mobili, impianti e attrezzature;
- non concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso del locale;
- rispettare le norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro attivate dalla Comunità ed applicare il piano di emergenza ed evacuazione in caso di necessità, fermo restando la responsabilità nei confronti dei propri dipendenti da parte del datore di lavoro del CINFORMI o dagli enti convenzionati con lo stesso. A tale scopo si comunica che il piano di emergenza della Comunità e le norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro sono trasmessi al CINFORMI per la presa visione e accettazione;
- installare a proprie spese i necessari collegamenti informatici per l'operatività dei servizi che richiedono il collegamento a banche dati del sistema del CINFORMI, garantendo nel contempo la sicurezza e l'indipendenza della rete sia del CINFORMI che della Comunità;
- restituire il locale ricevuto entro il 31 dicembre 2025 salvo proroga della presente convenzione; potrà comunque restituirlo anche prima della scadenza fissata.

**La Comunità inoltre si impegna a garantire:**

- l'accesso al locale da parte del personale del CINFORMI il lunedì dalle ore 8.00 alle ore 13.30;
- l'accessibilità al locale da parte del pubblico, anche per persone disabili negli orari di apertura al pubblico degli uffici, ogni lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

**Art. 2****Durata**

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Non è previsto il rinnovo automatico della stessa.

Alla scadenza il CINFORMI restituirà il locale ricevuto nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

L'eventuale proroga dovrà essere richiesta almeno due mesi prima della scadenza.

Le parti possono disdire la presente convenzione per iscritto con un preavviso di almeno trenta giorni.

**Art. 3****Rinvio nominativo**

Per quanto non espressamente previsto valgono le norme del Codice Civile.

**Art. 4****Controversie**

Il Foro di Trento è il solo competente in caso di controversie che dovessero nascere in relazione al presente atto.

Per il CINFORMI  
della Provincia Autonoma di Trento

Per la Comunità Valsugana e Tesino

\_\_\_\_\_

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.*